

SENTE RESTRIZIONE - SENTE P.U. - SENTE D. SM



11 GIU 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 8818/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 13112

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 08/01/2014
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8818-2011 proposto da:

PG c.f. X , SM

c.f. X , BD c.f.

X , tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell'avvocato
MAZZA ROBERTO, rappresentati e difesi dall'avvocato
D'ANGELO MATTEO, giusta delega in atti;

2014

- ricorrenti -

21

contro

ASSOCIAZIONE A - ONLUS DI SALERNO P.I.

X ;

- intimata -

Nonché da:

ASSOCIAZIONE A - ONLUS DI SALERNO P.I.
X , in persona del legale rappresentante pro
tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.
GIANTURCO 1 PRESSO SEDE A NAZIONALE DI
ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati CERRACCHIO
ALBERTO, GALLO GIOVANNI, giusta delega in atti e da
ultimo domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

PG c.f. X , SM
c.f. X , BD c.f.

X , tutti elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell'avvocato
MAZZA ROBERTO, rappresentati e difesi dall'avvocato
D'ANGELO MATTEO, giusta delega in atti;

- controricorrenti al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1365/2010 della CORTE D'APPELLO
di SALERNO, depositata il 25/01/2011 R.G.N. 168/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

udito l'Avvocato GALLO GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigo di entrambi i ricorsi.

CASSAZIONE.NET



Svolgimento del processo

Il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, in accoglimento della domanda di BD , SM e PG , dichiarò l'illegittimità dei licenziamenti ai medesimi intimati, a far data dal 30/7/2004, dall'Associazione A – ONLUS di Salerno ad ordinò la loro reintegra nei posti di lavoro, con le conseguenze risarcitorie.

La Corte d'appello di Salerno, in parziale accoglimento dell'impugnazione della predetta Associazione, ha ribadito l'illegittimità dei licenziamenti per violazione del cosiddetto obbligo di "repechage" da parte della datrice di lavoro e l'ha condannata a riassumere i suddetti dipendenti entro il termine di tre giorni o a risarcire loro il danno, determinato nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, in quanto ha ritenuto che la natura di "organizzazione di tendenza" propria dell'associazione appellante rendeva inapplicabile nei suoi confronti il meccanismo della tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Per la cassazione della sentenza ricorrono i predetti lavoratori con tre motivi.

Resiste con controricorso l'Associazione A – ONLUS, la quale propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a sette motivi, al cui accoglimento si oppongono i lavoratori.

La predetta Associazione deposita anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

1. Col primo motivo del ricorso principale i lavoratori BD , PG e SM si dolgono della violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 1 e 4 della legge n. 108 del 1990, degli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 2082 e 2195 cod. civ. e dell'art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., nonché dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa uno o più fatti controversi e decisivi per il giudizio.



Sarebbe mancata nella sentenza impugnata, secondo i ricorrenti, un'approfondita disamina logico-giuridica dei differenti requisiti della imprenditorialità e dello scopo di lucro atta a far comprendere l'avvenuta riconduzione dell'associazione A _____ – ONLUS alle cosiddette organizzazioni di tendenza sottratte, in base all'interpretazione giurisprudenziale in materia, al regime della stabilità reale di cui all'art. 18 della legge n. 300/70.

2. Col secondo motivo del ricorso principale, formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 1 e 4 della legge n. 108 del 1990, degli artt. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 2082 e 2195 cod. civ., degli artt. 115 e 132 c.p.c., dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di rito e dell'art. 2697 cod. civ., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa uno o più fatti controversi e decisivi per il giudizio, i ricorrenti rilevano, anzitutto, che il divieto operante per la predetta associazione di distribuire in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione è stato mal inteso dalla Corte d'appello, posto che esso atterrebbe unicamente alla verifica dello scopo lucrativo o meno della stessa, ma sarebbe irrilevante in termini di accertamento della sussistenza o meno della struttura imprenditoriale.

Eguale irrilevanti, ai fini della esclusione dei requisiti della imprenditorialità e dello scopo di lucro, sarebbero, secondo i ricorrenti, gli altri elementi evidenziati nell'impugnata sentenza per l'affermazione dell'inapplicabilità della tutela reale, quali la mancanza di operatività dell'associazione sul mercato, l'aver agito la stessa in favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazioni aventi finalità analoghe e la prestazione di servizi resi in base alle sovvenzioni pubbliche o private o in base alle attività di volontariato.

3. Col terzo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 1 e 4 della legge n. 108 del 1990, degli artt. 18 e 35 della legge



n. 300 del 1970, degli artt. 2082 e 2195 cod. civ., degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e dell'art. 2697 cod. civ., nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa uno o più fatti controversi e decisivi per il giudizio, i ricorrenti contestano l'affermazione dei giudici d'appello, basata sui soli dati dello statuto dell'associazione, circa la ritenuta mancanza del carattere d'impresa in capo alla loro datrice di lavoro, mentre essi sostengono che non potevano sussistere dubbi sul fatto che l'attività di tale associazione fosse organizzata con caratteristiche aziendali, come evincibile, tra l'altro, dalla nota del 13/12/2007 allegata in atti alle note del 31/3/2008.

I tre motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.

Tali motivi sono infondati.

Invero, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte d'appello ha avuto modo di esaminare con la dovuta precisione ed in maniera adeguata, alla luce degli atti di causa sottoposti al suo vaglio, le caratteristiche proprie dell'associazione A - ONLUS prima di pervenire al convincimento che la stessa rientrava tra le cosiddette organizzazioni di tendenza che, non essendo contraddistinte dal carattere dell'imprenditorialità e dallo scopo lucro, non soggiacciono ai vincoli della tutela reale in materia di licenziamenti di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970.

Infatti, all'esito dell'istruttoria svolta su documenti e prove orali, la Corte ha accertato che nella gestione dell'associazione in esame era prevalente lo scopo sociale altruistico, quale quello di promozione e tutela dei diritti intellettivi e relazionali dei portatori di "handicap" e delle loro famiglie, con facoltà di ricorrere, nei limiti stabiliti dall'art. 2 del D.lgs n. 460/1997, a raccolte pubbliche di fondi, e che la stessa era ispirata al criterio di economicità funzionalmente diretto



all'equilibrio tra costi e ricavi, fermo restando il divieto di distribuire in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione.

Inoltre, la stessa Corte ha spiegato che, nonostante il fatto che l'associazione rendesse prestazioni in regime di convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, alcune delle strutture attraverso le quali essa operava, quale la soppressa "Casa di famiglia di Casal del Noce", non avevano neppure potenzialmente alcuna attitudine all'autofinanziamento, dipendendo totalmente, per i servizi erogati (mensa e trasporto attività culturali), dall'attività di finanziamento di privati e dal volontariato.

D'altra parte, questa stessa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 11777 del 27/5/2011) ha statuito che "in tema di licenziamento, l'applicazione della disciplina prevista per le cosiddette organizzazioni di tendenza dall'art. 4 della legge n. 108 del 1990 (con conseguente esclusione, nei loro confronti, della tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, modif. dall'art. 1 della stessa legge n. 108 del 1990), presuppone l'accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della presenza dei requisiti tipici dell'organizzazione di tendenza, definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto e, più in generale, qualunque attività prevalentemente ideologica, purché in assenza di una struttura imprenditoriale." (conforme a Cass. Sez. Lav. n. 24437 del 2/12/2010 emessa all'esito di giudizio che interessava l'associazione A – ONLUS di Novi Ligure)

Nella fattispecie tale accertamento risulta essere stato correttamente eseguito ed illustrato sulla base dei dati istruttori raccolti nel processo e, pertanto, sfugge a qualsiasi rilievo di legittimità. Pertanto, il ricorso principale va rigettato.

1.a. Col primo motivo del ricorso incidentale l'associazione A – ONLUS di Salerno censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 604/1966 assumendo che non era tenuta ad assolvere



l'onere probatorio richiestole di non aver potuto utilmente reimpiegare i dipendenti licenziati.

Invero, la difesa dell'associazione punta le proprie argomentazioni sulla considerazione che la situazione oggettiva di crisi economica e finanziaria l'aveva costretta ad un riassetto organizzativo per evitare il dissesto, riassetto grazie al quale, a fronte dei suddetti licenziamenti individuali, era stato, comunque, possibile salvaguardare il rapporto di lavoro di altri tre dipendenti addetti alla struttura di Casal del Noce, essendo, tra l'altro, incontestato che tale struttura era stata soppressa e che le mansioni dei dipendenti che in precedenza vi lavoravano erano tra loro fungibili.

In sostanza, secondo la tesi dell'associazione, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, in quanto non più necessaria, né il criterio dell'impossibilità del cosiddetto "repechage", in quanto in presenza di posizioni lavorative equivalenti tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili, fermo restando il divieto di atti discriminatori in un tale tipo di scelta.

Aggiunge la ricorrente che ai fini della riutilizzabilità dei dipendenti non poteva venire in gioco la circostanza della loro prevalente adibizione alla struttura soppressa, stante la necessità di ridurre le perdite di gestione e potendo un tale elemento avere, semmai, rilievo ai fini della verifica della correttezza del criterio di scelta adottato.

2. a. Col secondo motivo, dedotto per contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio si censura la sentenza in quanto la Corte d'appello, pur lasciando trasparire che la risoluzione dei rapporti derivava dall'esigenza di ridimensionamento per le perdite ingenti subite dall'associazione, ha finito per affermare contraddittoriamente che i licenziamenti erano riferibili ad una iniziativa datoriale collegata a ragioni di carattere produttivo-organizzativo.



3. a. Col terzo motivo, formulato per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la ricorrente si duole della mancata esplicitazione delle ragioni per le quali secondo la Corte territoriale non poteva configurarsi, in relazione alla soppressione della struttura di Casal del Noce, l'ipotesi di soppressione di un settore dell'azienda.

Secondo la ricorrente, pur non potendo parlarsi di azienda in senso tecnico nel caso di associazione, è pur certo che la sostanza del problema non muta, dovendo, in tal caso, intendersi la locuzione "azienda" come il complesso dei beni gestiti dal datore di lavoro per l'esercizio della sua attività.

4. a. Oggetto del quarto motivo di censura è l'omessa motivazione con riferimento al fatto che sarebbero esistite altre quattro posizioni lavorative alle quali i dipendenti licenziati avrebbero potuto accedere, in quanto la Corte d'appello non avrebbe indicato le fonti di prova di tale convincimento.

5. a. Attraverso il quinto motivo è dedotto come viziato da insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio il ragionamento della Corte d'appello in base al quale esistevano all'epoca dei licenziamenti posizioni lavorative disponibili laddove, invece, poteva registrarsi in base agli organigrammi prodotti solo un esubero del personale impiegato presso due strutture dell'associazione, tenuto conto anche della soppressione di quella di Casal del Noce.

6. a. Col sesto motivo ci si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio adducendosi che la Corte di merito non avrebbe esplicitato come era pervenuta al convincimento dell'esistenza di quattro posti lavorativi ancora disponibili e non avrebbe tenuto conto del fatto che in ogni caso il problema del riutilizzo del personale si poneva in via prioritaria per i tre dipendenti, precedentemente addetti alla soppressa struttura di Casal del Noce, rimasti ancora in servizio in quanto non coinvolti dai licenziamenti.



7. a. Con quest'ultimo motivo, formulato anch'esso per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso del giudizio, la ricorrente associazione imputa alla Corte di merito di non aver indicato gli elementi in base ai quali è pervenuta al convincimento che esistessero ancora margini concreti di riutilizzo dei dipendenti licenziati ad onta dell'esistenza dei dati offerti in giudizio dai quali si evinceva che per un certo lasso di tempo successivo ai licenziamenti non erano state effettuate nuove assunzioni per la stessa qualifica.

Osserva la Corte che i sette motivi del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente in ragione della unitarietà della questione ad essi sottesa.

In pratica, attraverso le suddette censure l'associazione ricorrente sostiene, in punto di diritto, che in caso di licenziamenti individuali per motivo oggettivo, dovuto a soppressione della struttura aziendale nella quale i lavoratori licenziati erano addetti, non ricade sulla parte datoriale l'onere di dimostrare le ragioni dell'impossibilità di reimpiegare diversamente i lavoratori licenziati, mentre in punto di fatto contesta che non fosse stata tenuta nella debita considerazione la circostanza oggettiva dell'avvenuta soppressione di una delle strutture aziendali e che fossero stati accreditati per certi, in mancanza di indicazione delle fonti, elementi ritenuti significativi ai fini della possibilità di un reimpiego dei lavoratori licenziati.

Il ricorso è infondato.

Anzitutto, per quel che concerne l'onere della prova in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è consolidato da tempo l'orientamento di questa Corte sul fatto che il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l'onere di provare che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a



quelle svolte, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo, e deve inoltre dimostrare di non avere effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato. (v. ad es. Cass. Sez. Lav. n. 12367 del 22/8/2003 e n. 21579 del 13/8/2008)

Ma anche in seguito (Cass. Sez. Lav. n. 7381 del 26/3/2010) si è statuito che "in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio". (conf. anche a Cass. Sez. Lav. n. 11720 del 20/5/2009)

Alla luce di tale preciso e consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte rimane, pertanto, destituito di fondamento il rilievo principale sul quale poggia la costruzione difensiva dell'associazione, vale a dire che non ricadeva su di essa l'onere di dimostrare la possibilità di utile reimpiego dei lavoratori licenziati. Ne consegue che restano assorbite le ulteriori doglianze attraverso le quali la ricorrente cerca di individuare asserite contraddizioni o insufficienze nel ragionamento seguito dalla Corte territoriale nella rappresentazione degli elementi che evidenziano, al contrario, il mancato assolvimento dell'onere primario della datrice di lavoro di aver tentato inutilmente un "repechage" dei suoi dipendenti licenziati.

Pertanto, anche il ricorso incidentale va rigettato.

La reciproca soccombenza delle parti induce questa Corte a ritenere interamente compensate tra le stesse le spese del presente giudizio.



P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr. Guido Vidiri

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria



oggi, 11 GIU 2014

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI